



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Firenze con la sentenza di cui si chiede la cassazione, confermando la decisione del Tribunale di Arezzo, accoglieva la domanda di Ciancagli Graziella, proposta nei confronti dell'INPS, diretta ad ottenere la declaratoria del suo diritto alla riliquidazione dell'assegno mensile d'invalidità, di cui era titolare sin dall'agosto 1985, con il computo, ex art. 16 della legge 2 agosto 1990 n. 233, anche dei contributi versati nella gestione dei lavoratori autonomi.

La Corte del merito poneva a fondamento del *decisum*, e per quello che interessa in questa sede, il rilievo secondo il quale la disciplina del cumulo di cui al richiamato art. 16 della legge 2 agosto 1990 n. 233 era applicabile anche all'assegno ordinario d'invalidità in quanto l'intero impianto della legge 12 giugno 1984 n. 222 deponeva con certezza nel senso che il computo della contribuzione utile non presenta alcuna differenza nell'ambito dell'assicurazione generale i.v.s.

Avverso questa sentenza l'INPS ricorre in cassazione sulla base di due censure.

Resiste con controricorso la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura l'INPS, deducendo violazione degli artt. 1 e 4 della legge 12 giugno 1984 n. 222 in relazione all'art. 16 della legge 2 agosto 1990 n.233, pone il seguente quesito di diritto se: "sia giusta



l'applicazione del cumulo dei periodi assicurativi previsto dall'art. 16 della L.233/90, al titolare di assegno ordinario d'invalidità, di cui all'art. 1 della Legge n.224/84, - calcolato in base alla sola contribuzione versata nell'Assicurazione generale Obbligatoria -, che faccia richiesta di ricalcolo del suddetto assegno utilizzando anche i contributi versati nella gestione dei lavoratori autonomi".

La censura è fondata.

L'art. 16 della legge 2 agosto 1990 n.233, oggetto di censura, testualmente prevede: "1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni; b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti. 2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative. 3. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29".

Si tratta, pertanto, di stabilire se il cumulo dei periodi assicurativi ai fini della determinazione dell'importo dei trattamenti pensionistici è



applicabile anche all'assegno d'invalidità di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

A tal fine va richiamata la giurisprudenza di questa Corte che ha più volte rimarcato la sostanziale differenza tra la pensione d'inabilità e l'assegno ordinario d'invalidità, previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 1 della citata legge 12 giugno 1984 n. 222, e tanto perché spettano sulla base di presupposti nettamente distinti e sono regolamentati da una disciplina diversa che non consente di parificarne la misura, giacché per l'assegno è prevista la integrazione al minimo (art. 1 comma terzo), mentre per la pensione il meccanismo della integrazione è escluso, essendone specificamente fissata la misura sulla base di appositi parametri e con l'applicazione di particolari maggiorazioni (art. 2 comma terzo) e nel caso di concorso con rendita erogata dall'Inail viene previsto per la pensione (art. 2 comma sesto) un criterio di calcolo differenziale del tutto avulso rispetto a quello adottato per l'assegno di invalidità (Cfr Cass. 2 luglio 199 n. 6845).

Da tali specifici caratteri dell'assegno d'invalidità questa Corte ha desunto che trattamento pensionistico può definirsi solo la pensione d'inabilità, mentre la temporaneità dell'assegno d'invalidità che diviene definitivo solo dopo tre riconoscimenti consecutivi e che, se non trasformato in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'età e in presenza dei relativi requisiti di assicurazione e contribuzione, non è reversibile, colloca tale prestazione al di fuori delle pensioni (Cass. 28 gennaio 2008 n.1818 e nello stesso senso da ultimo Cass. 10 giugno 2011 n.12810).



Tanto comporta che, riferendosi il richiamato art. 16 della legge 2 agosto 1990 n.233 testualmente ed esclusivamente alla "pensione" e non potendo a questa in alcun modo essere assimilato l'assegno ordinario d'invalidità di cui all'art. 1 della citata legge 12 giugno 1984 n. 222, non trova applicazione, per quest'ultima prestazione, il meccanismo della determinazione del relativo importo sancito dal detto art. 16 della legge 2 agosto 1990 n.233.

Del resto, questa Corte, sia pure con riferimento al diverso istituto della totalizzazione dei periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, ha escluso la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso diverse gestioni ai fini del conseguimento della diversa prestazione costituita dall'assegno ordinario di invalidità e ciò in considerazione della specificità del relativo trattamento che non è assimilabile alle pensioni (Cass. 11 giugno 2011 n. 12810).

Le indicate diversità escludono qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale della norma così interpretata.

Va conseguentemente affermato il seguente principio di diritto: "l' art. 16 della legge 2 agosto 1990 n.233 in tema di cumulo dei periodi assicurativi ai fini della determinazione dell'importo dei trattamenti pensionistici riferendosi testualmente ed esclusivamente alla "pensione" non è applicabile all'assegno d'invalidità di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, non essendo detta prestazione per le sue intrinseche caratteristiche - temporaneità della corresponsione che



diviene definitiva solo dopo tre riconoscimenti consecutivi e che, se non trasformata in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'età e in presenza dei relativi requisiti di assicurazione e contribuzione, non è reversibile - assimilabile ad un trattamento pensionistico".

Il ricorso, pertanto, va accolto rimanendo nell'esaminato motivo assorbito il secondo dedotto ex art. 360 n. 5 cpc.

La sentenza impugnata, espressione di un diversa *regula iuris*, di conseguenza, va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti va rigettata l'originaria domanda di Ciancagli Graziella.

La novità della questione e il diverso orientamento espresso dai giudici del merito giustifica la compensazione delle spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originaria domanda di Ciancagli Graziella. Compensa le spese giudiziali dell'intero processo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014

Il Presidente

Dott. Gabriella Coletti De Cesare

Il Consigliere est.

Dott. Giuseppe Napoletano

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, - 5 MAG. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA